

Codice A1814B

D.D. 10 agosto 2023, n. 2154

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 20 D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AL00022 sito nel comune di Valenza (AL), località cascina Cascinone, di proprietà del sig. omissis residente in omissisvia omissis.



ATTO DD 2154/A1814B/2023

DEL 10/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 20 D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AL00022 sito nel comune di Valenza (AL), località cascina Cascinone, di proprietà del sig. omissis residente in omissisvia omissis.

Premesso che:

In data 19/04/2010, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, la società Terreal s.r.l., con sede in Strada Fornace a Valenza (AL), proprietaria dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. A2, cod. AL00022, sito in comune di Valenza (AL), località cascina Cascinone, aveva presentato al Settore Regionale Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe la perizia tecnica definitiva per la regolarizzazione dell'invaso a firma dell'ing. Roberto Gemme attestante la sicurezza dell'opera per la pubblica incolumità;

Considerato che:

in data 07.07.2010 il Settore Regionale Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe, prendendo atto della documentazione trasmessa, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, aveva espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso ratificato con Determinazione Dirigenziale n° 1787 del 07/07/2010 e che in tale occasione era stato trasmesso ai proprietari anche il disciplinare di esercizio dell'impianto da aggiornare dopo 10 anni;

essendo scaduto in data 07/07/2020 il termine di 10 anni indicato nel suddetto disciplinare di esercizio ed a seguito della comunicazione del Settore Difesa del Suolo prot. 15261/A1805B del 26/03/2021 alla nuova proprietà dell'invaso sig. omissis, in data 12/05/2021 prot. n. 22549 veniva trasmesso il Certificato di collaudo statico a firma dell'ing. Francesco Fossati dello studio tecnico Noviconsult di Basaluzzo (AL). Non essendo stato presentato lo studio di Dam Break ovvero la determinazione dell'areale di potenziale allagamento a seguito dell'ipotetico collasso dello sbarramento in terra, questo settore regionale provvedeva a richiedere integrazioni alla documentazione presentata inviando al tecnico professionista tre comunicazioni rispettivamente con nota prot. n. 32457 del 12/07/2021, prot. n. 55768 del 24/11/2021 e prot. n. 34042 del 05/08/2022. In data 24/10/2022 prot. n. 45184 il tecnico professionista ing. Francesco Fossati presentava la Relazione di verifica al collasso nelle cui considerazioni conclusive affermava che "... l'onda di

piena è sempre contenuta nel rio esistente, senza provocare esondazione ed allagamento del territorio circostante”;

con la pubblicazione della Determina Dirigenziale n. 3716/A18000/2022 del 01/12/2022 avente ad oggetto la classificazione degli impianti regionali secondo l'analisi di rischio potenziale e la definizione dei criteri di classificazione e approvazione della classificazione degli impianti esistenti, attuativa dell'art. 6 del nuovo DPGR 09/03/2022 n. 2/R (Classificazione di rischio intrinseco), l'invaso avente codice AL00024 è stato inserito nella classe di **“Rischio Medio”**.

Vista la documentazione tecnica presentata e le risultanze del sopralluogo esperito in data 06.04.2023, a fronte delle quali il Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti ha espresso parere favorevole all'autorizzazione dell'esercizio dell'invaso con alcune prescrizioni, ribadite nel disciplinare d'esercizio.

Visto il disciplinare d'esercizio e la documentazione tecnica prodotta.

Visto il pagamento delle spese di istruttoria di € **200,00** (euro duecento) - (art. 31, allegato “H” D.P.G.R. n. 2/R del 09/03/2022) per il rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione d'esercizio dell'invaso codice AL00022 sito in località c.na Cascinone in comune di Valenza (AL) effettuato in data 22/06/2023.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.;
- Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.;
- Visto il D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R.;
- Vista la D.D. n. 3716/A18000/2022 del 01/12/2022.;

determina

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. n. 2/R del 09.03.2022 della Legge Regionale 25/2003 il sig. *omissis* residente in *omissis* via *omissis*, *omissis*, in qualità di proprietario, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico ad uso irriguo, Cat. A2, cod. AL00022, sito nel comune di Valenza (AL), in località cascina Cascinone;

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera. La documentazione tecnica è depositata presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati al Settore Difesa del Suolo e al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, il sig. *omissis* residente in *omissis* via *omissis*, *omissis*, in qualità di proprietario e gestore, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di attuazione n. 2/R del 09.03.2022, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Settore Difesa del Suolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
Marcello Goldini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare_AL00022_-_Copia_publicazione_(1).odt

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Codice invaso AL00022 Invaso di categoria A2, tipologia D Nome:	Bacino idrico ad uso IRRIGUO	
Comune di	VALENZA (AL)	CASCINA CASCINONE
Proprietà	SIG. ARLANDINI ANGELO	VIA MONTEROTONDO, 16 ALESSANDRIA
Gestore/C ogestore	SIG. ARLANDINI ANGELO	VIA MONTEROTONDO, 16 ALESSANDRIA

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO n° 2 PER RINNOVO ESERCIZIO INVASO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolato l'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso **IRRIGUO** in comune di **VALENZA (AL)** località **CASCINA CASCINONE** è predisposto sulla base:

1. dei dettami del nuovo Regolamento D.P.G.R. 09/03/2022, n° 2/R e della nuova Determina Dirigenziale n. 3716/A18000/2022 del 01/12/2022.
2. del sopralluogo effettuato in data **06 APRILE 2023** da funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti (ufficio di Alessandria) con sede in in Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria e del Settore Difesa del Suolo di Torino

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di VALENZA (AL)	Provincia di Alessandria
Località CASCINA CASCINONE	VALENZA (AL)
Coordinate UTM WGS84	469057E - 4985924N
Volume complessivo dell'invaso	19.373,00 mc
Inquadramento catastale	N.C.E.U. F. 17 P.5, 161

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, con invaso utilizzato a scopo **IRRIGUO**
- **Tipologia sbarramento:**
 - o Altezza massima del corpo diga: **3,50 m** (da perizia tecnica);
 - o Altezza minima del corpo diga: **dato assente**;
 - o Volume massimo di invaso: **19.373 mc** (da perizia tecnica);

- Superficie del bacino imbrifero di influenza: **0,983 Km²** (da perizia tecnica);
- Superficie dello specchio d'acqua: **0,01107 Km²** (da perizia tecnica);
- Lunghezza del corpo diga: **90-123 m** (da perizia tecnica);
- Larghezza media del coronamento: **4,30 m** (da perizia tecnica);
- Franco minimo: **1,64-1,95 m**(da perizia tecnica);
- Quota media fondo alveo: **125 m** (da perizia tecnica);
- Quota coronamento: **130 m** (da perizia tecnica);
- Scarico di superficie: **presente**;
- Scarico di fondo: **assente**;
- Alimentazione: **acque meteoriche, di scolo e troppo pieno invaso AL00024**;
- Recinzione: **presente da implementare**;
- Cartellonistica: **presente da implementare**;
- Asta idrometrica: **presente**;
- Vegetazione: **presente**;
- Piezometri: **assenti**;
- Capisaldi: **assenti**;
- Stato di conservazione: **buono**.
- Rischio potenziale: **medio**

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle eventuali strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n° 25/2003, dal nuovo Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/03/2022 n° 2/R del 25/03/2022 e dalla Determina Dirigenziale n. 3716/A18000/2022 del 01/12/2022 oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata che, prevalentemente, allo stato attuale risulta **IRRIGUO**.

ARTICOLO II – OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Opere di adeguamento

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese del proprietario dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante all'esterno;

- Dovrà essere sempre mantenuta libera e accessibile la parte del coronamento dello sbarramento al fine di non ostacolare eventuali interventi di urgenza.

- Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione;

- Dovrà essere sempre tenuto pulito ed efficiente lo scarico di superficie esistente per agevolare lo smaltimento delle eventuali portate in eccesso che si dovessero verificare a seguito di eventi meteorici intensi .

- Dovrà essere tenuta sotto controllo la vegetazione presente lungo tutte le sponde, in particolare modo sul paramento di valle dello sbarramento effettuando il taglio periodico degli arbusti presenti, il diradamento delle piante con ceduzione e la potatura fino al primo palco per gli esemplari arborei più grossi al fine di scongiurare il potenziale effetto vela delle chiome in caso di forte vento.

- Ai fini della tutela della privata e pubblica incolumità, si ritiene opportuno l'implementazione dei cartelli segnalatori lungo tutto il perimetro e della recinzione laddove mancante o ammalorata.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre **UN ANNO** dalla data del provvedimento autorizzativo.

Opere di manutenzione

Il rilevato arginale dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo altresì consentito l'inerbimento dello stesso.

Lo scarico di superficie esistente dovrà essere preservato da intasamenti di materiale vario tali da ridurre la sezione utile di deflusso della portata dell'evento di piena; in ogni caso le acque sfiorate dovranno essere sempre convogliate in un impluvio naturale (o in un canale di idonea sezione).

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti.

La recinzione/delimitazione dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato di efficienza e ripulita da eventuale vegetazione in modo da rendere sempre ben visibile la cartellonistica presente.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svasso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente.

ARTICOLO III – VIGILANZA

Il proprietario/gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento dello scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza dello scarico;
- lo stato del paramento;

- il livello idrico sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante all'invaso o di ogni altra manifestazione, che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invasione.

Questo Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati incaricati dal proprietario.

Qualora si rilevino delle anomalie, dovrà essere data immediata comunicazione al Sindaco e al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti ed, in via precauzionale, il gestore provvederà, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Questo Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti ed il Settore Regionale Difesa del Suolo potranno effettuare **visite periodiche di controllo** sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al Settore Regionale Difesa del Suolo ed alla struttura regionale tecnica decentrata competente per territorio, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto n° 523 del 25 luglio 1904. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore Regionale Difesa del Suolo, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV – MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga, anche per manutenzione ordinaria o straordinaria, durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati in funzione della complessità delle lavorazioni da attuare. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali dell'impianto di ritenuta è necessaria una autorizzazione, secondo le procedure descritte all'art. 21 del D.P.G.R. 09/03/2022 n.2/R.

Qualora fosse necessario provvedere alla demolizione delle opere, anche finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, dovrà essere condotta secondo quanto richiesto dall'art. 22 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R; essa dovrà essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al settore regionale competente in materia di sbarramenti per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione regionale competente. Deve essere consegnata una documentazione

che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti di terzi nel rispetto di quanto indicato negli allegati D, E ed F (quando ne ricorrano i presupposti) del nuovo Regolamento D.P.G.R. 09/03/2022 n. 2/R.

Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il presente disciplinare ed il relativo provvedimento autorizzativo si intendono **rinnovati per un periodo di anni 15 (QUINDICI)**, fatta salva l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente disciplinare di esercizio ed il perdurare delle condizioni di rischio potenziale **"MEDIO"** dei territori al contorno ed a valle dello sbarramento. Qualora le condizioni di rischio dovessero mutare nel tempo a seguito di modifiche strutturali di cui all'art. IV, varianti alle opere, esame di eventuali dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali o di uso del suolo delle aree limitrofe oppure a valle dello sbarramento, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti il quale potrà disporre gli opportuni accertamenti e le eventuali modifiche ed integrazioni al vigente disciplinare di esercizio.

ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà inoltre comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2.

Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII – DOMICILIO E REPERIBILITA'

La proprietà e responsabilità dell'invaso è del **sig. Arlandini Angelo** residente in [REDACTED] [REDACTED] che si avvale della collaborazione della figlia **sig.ra Arlandini Lucia** reperibile al n. di [REDACTED], i quali si impegnano a comunicare con tempestività al Sindaco pro tempore del comune di Valenza, al Settore regionale scrivente ed al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte eventuali variazioni di indirizzo, recapiti telefonici o di cambiamento di gestione.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott. Marcello Goldini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto CRIVELLI

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.																
	In caso di <u>sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:																
	<table><tr><td>Scala Richter (Magnitudo)</td><td>≥ 4</td><td>≥ 5</td><td>≥ 6</td><td>≥ 7</td><td>≥ 8</td></tr><tr><td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td><td>≤ 25</td><td>≤ 50</td><td>≤ 80</td><td>≤ 125</td><td>≤ 200</td></tr></table>						Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8												
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200												
Cosa deve fare il gestore	Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u> ,																
	- <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; - <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invasore, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; - qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire</u> le eventuali successive fasi di allerta; - <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.																
	Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u> ,																
	- <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; - ne comunica gli esiti <u>al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; - nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; - <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1;																

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

Quando si attiva	Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.
	In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.
	In occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.
	per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile
	in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.
Cosa deve fare il gestore	avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase il Settore regionale competente per gli sbarramenti, il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per sisma, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; tiene informato il comune sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore : - avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: - o il Settore regionale competente per gli sbarramenti, - o il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), - o la Protezione civile regionale, - o l'autorità idraulica - circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; - comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; - al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; - annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni. La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.
Cosa deve fare il gestore	Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, - provvede immediatamente ad informare: • il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), • la Protezione civile regionale, • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il Comune ove è ubicato l'impianto; • i comuni a valle dell'impianto, che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture. - mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ALLEGATO 3 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	AL00022
Nome:	
Proprietario	Arlandini Angelo

	SEDE	telefono	fax/mail
Proprietario dello sbarramento	Arlandini Angelo [REDACTED]	[REDACTED]	aarlandini@pec.it
Gestore dello sbarramento	Arlandini Angelo [REDACTED]	[REDACTED]	aarlandini@pec.it
Stazione Carabinieri Forestali	Via Amendola, 1/E 15121 – ALESSANDRIA (AL)	0131/445464	fal43333@pec.carabinieri.it
Vigili del Fuoco	Via S. Giovanni Bosco n° 72 15121 - ALESSANDRIA	0131/316711	com.alessandria@cert.vigilfuoco.it
Comune di Alessandria	Piazza della Libertà, 1 15121 Alessandria	0131/515111	P.E.C. : comunedialessandria@legalmail.it
Settore Protezione Civile Provinciale	Piazza della Libertà n° 17 15121 - ALESSANDRIA	0131/3041	protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it
Settore Protezione Civile Regionale	Via Nizza 330 10127 TORINO	011/4321306	protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti	Piazza Turati n° 4 15121 - ALESSANDRIA	0131/577111	tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it
Settore Regionale competente per gli sbarramenti	Via Nizza 330 10127 TORINO	011/4321403	difesasuolo@cert.regione.piemonte.it
Prefettura	Piazza della Libertà n° 17 15121 - ALESSANDRIA	0131/310111	
Ingegnere Responsabile	Ing. Francesco Fossati		
Responsabile di impianto	Arlandini Angelo [REDACTED]	[REDACTED]	aarlandini@pec.it
Guardiano/Gestore	Arlandini Angelo [REDACTED]	[REDACTED]	aarlandini@pec.it